

# WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*  
Peter Winkler Stefan Sandrini  
Stefan Engele  
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner  
Stefano Seppi Massimo Moser  
Andrea Tinti Michael Schieder  
Carla Kaufmann  
**Rechtsanwalt - avvocato**  
Chiara Pezzi  
**Mitarbeiter - Collaboratori**  
Karoline de Monte Iwan Gasser  
Thomas Sandrini Mariatheresia Obkircher  
Julia Maria Graf

<b>numero:</b>	96i
<b>del:</b>	2025-12-09
<b>autore:</b>	Andrea Tinti

## *Circolare*

A tutte le imprese

### **Polizze per catastrofi naturali per imprese - scadenza 31.12.2025 per piccole e micro imprese**

#### **sintesi:**

Le imprese devono stipulare polizze contro calamità naturali, **pena l'esclusione da aiuti pubblici individuati**. La scadenza per le micro e piccole imprese è il 31.12.2025

Come noto<sup>1</sup> per le imprese è stato previsto l'obbligo di stipulare (salvo qualche eccezione), polizze assicurative a copertura danni per calamità naturali ed eventi catastrofali<sup>2</sup>.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo, l'azienda è **esclusa** ovvero può essere esclusa **da contributi e sovvenzioni pubbliche**<sup>3</sup>.

Le disposizioni in merito le abbiamo illustrate in dettaglio nella nostra circolare n. 58 del 18.6.2025, alla quale rimandiamo.

Ricordiamo con la presente la scadenza del **31.12.2025 per le piccole e micro imprese**<sup>4</sup>.

Per le grandi imprese<sup>5</sup> era prevista la scadenza del 31.3.2025. mentre per le medie imprese<sup>6</sup> era prevista la scadenza del 1.10.2025.

Ricordiamo anche che a tale fine si considera:

- ◆ **microimpresa**, un'impresa che:
  - occupa meno di 10 persone;
  - e il cui fatturato annuo non supera i 2 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 2 milioni di euro.

1 Vedasi nostre circolari n. 15/2024, punto 24 e n. 33/2025, 58/2025 e 82/2025

2 articolo 1, commi 101-105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; DM 30.1.2025 n. 18; DL 31.3.2025 n. 39

3 articolo 1, c. 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213: Nota: È la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dovere dare attuazione alla disposizione, definendo le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure "coerentemente con le tempistiche recate dall'articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39. Per le misure di propria competenza, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha già pubblicato (sul proprio sito istituzionale ([www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)) il decreto **DM 18.6.2025** le agevolazioni, per l'accesso alle quali occorre avere stipulato la polizza catastrofale.

4 Come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE

5 Come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775

6 Come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE

- ◆ **piccola impresa**, un'impresa che:
  - occupa meno di 50 persone;
  - e il cui fatturato annuo non supera i 10 milioni di euro **oppure** il cui totale di bilancio annuo non supera i 10 milioni di euro.
- ◆ **media impresa**, un'impresa che:
  - occupa meno di 250 persone;
  - e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro **oppure** il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
- ◆ **grande impresa**, un'impresa che, alla data di chiusura del bilancio, supera almeno due dei tre seguenti criteri:
  - numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: oltre 250.
  - totale dello stato patrimoniale: oltre 25.000.000 euro
  - ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: oltre 50.000.000 euro.

Indipendentemente dalla categoria dimensionale (micro, piccola, media o grande), l'analisi della dimensione di un'impresa secondo la normativa UE richiede sempre di prendere in considerazione i dati della singola entità insieme a quelli delle imprese a cui è collegata o associata, utilizzando i criteri di somma integrale (per le *collegate*<sup>7</sup>) o proporzionale alla partecipazione (per le *associate*<sup>8</sup>).

Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse<sup>9</sup>. Questo aspetto va quindi chiarito con la compagnia assicurativa.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

*Peter Brügel Manfredi Monzeglio*

<sup>7</sup> Due imprese sono collegate quando una (l'impresa a monte) detiene la maggioranza dei diritti di voto di un'altra impresa (l'impresa a valle), oppure ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, o esercita un'influenza dominante in virtù di un contratto o clausola statutaria. Questo significa che c'è un rapporto di controllo.

<sup>8</sup> Due imprese sono associate quando una (l'impresa a monte) detiene una partecipazione compresa tra il 25% e il 50% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (l'impresa a valle), o viceversa, e nessuna delle due rientra nella categoria delle "imprese collegate".

<sup>9</sup> articolo 11, comma 2, del DM n. 18/2025; FAQ Ministero delle Imprese e del made in Italy 1.4.2025, punto 6